

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0025277 del 29/11/2024
VII (Uscita)

Alle studentesse ed agli studenti
Alle loro famiglie
Ai Coordinatori di classe
Al D.s.g.a.
Al sito web/Albo elettronico d'Istituto

Comunicazione n°207

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2024/25– Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica a tutte le studentesse ed agli studenti che il Ministero dell'istruzione in data 25/11/2024 ha pubblicato la nota n° 47341 per l'indicazione dei termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2024/2025, fissandone le seguenti scadenze:

Soggetti interessati	Termine presentazione domanda	Destinatari domanda
Studenti dell'ultima classe (candidati interni)	presentazione domande: 30 dicembre 2024	Dirigente scolastico
Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito - art. 13, comma 4 del d.lgs. n. 62/2017 (Candidati interni)	31 gennaio 2025	Dirigente scolastico
Candidati esterni	Da 26 novembre al 30 dicembre 2024	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
Candidati detenuti	30 dicembre 2024	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale
Candidati esterni Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2025 e prima del 15 marzo 2025 (candidati esterni)	3 febbraio 2025 – 21 marzo 2025	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
Domande tardive		
N.B. (Eventuali domande tardive possono essere prese in considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo)		
Candidati interni	2 gennaio 2025 – 31 gennaio 2025	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
Candidati esterni	2 gennaio 2025 – 31 gennaio 2025	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

La presente nota oltre a disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025, evidenzia che, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera c), del d.lgs. 62/2017, per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all'esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (di seguito PCTO). Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come integrato dall'art. 1, co. 1, lettera c), della L. 1° ottobre 2024, n. 150 (vedi Comunicazione n°85 del 28/10/2024) la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- Art. 13 c. 2 lett. d) "nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi".
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- svolgimento dell'attività di ex alternanza scuola-lavoro oggi PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME DI STATO

Candidati interni

Entro il termine ordinatorio del 30 dicembre 2024 dovrà essere consegnata a mano presso l'ufficio didattica la seguente documentazione:

- Domanda di ammissione
- Ricevuta TASSE DI ESAME € 12,09 - causale "tassa esame a.s. 2024-2025" di partecipazione all'esame di Stato, attraverso il sistema Pago Online area riservata del registro elettronico, oppure attraverso bollettino postale nei casi nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. La scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Diploma originale di scuola secondaria di primo grado (da richiedere alla scuola superiore di primo grado di provenienza).

Con la presente si riportano i casi per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche È condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. 19s. n. 297 del 1994).

Esonero per reddito: Secondo quanto previsto dal decreto MIUR n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2021/2022 gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

ricosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

Esonero per merito Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell'anno scolastico precedente.

Candidati esterni

I **candidati esterni** presentano domanda di ammissione all'esame di Stato dal 26 novembre al 30 dicembre. L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avviene, **a partire dal 26 novembre 2024**, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. correlandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2025. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2025 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2025.

Al fine di consentire un corretto svolgimento di tutta la procedura si invitano i Coordinatori di classe a sollecitare gli studenti alla puntuale presentazione delle domande di ammissione agli esami secondo la procedura descritta.

In allegato:

- nota M.I.M. prot. n° 47341 del 25/11/24 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ad oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione".
- Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Decreto prot. 226 del 12/11/2024;
- Allegato 2 (Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione")
- Richiesta di partecipazione alunni interni minorenne
- Richiesta di partecipazione alunni interni maggiorenni
- richiesta esonero tasse scolastiche per merito/reddito

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Adriana Mincione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993